

Legge regionale 06 giugno 1986 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/06/1986

Interventi straordinari contro gli inquinamenti atmosferico e acustico nel territorio regionale.

Art. 2

Per l' anno 1986 le domande, intese ad ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 1 - secondo comma - devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità, corredate da:

- uno studio di previsione diffusionale;
- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento chimico - meteorologico per quanto concerne l' inquinamento atmosferico;
- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento del livello di rumorosità per quanto concerne l' inquinamento acustico;
- un preventivo dettagliato di spesa;
- un' apposita deliberazione giuntale dell' Amministrazione provinciale interessata.

I finanziamenti sono concessi con decreto della Direzione regionale dell' igiene e della sanità ed erogati, in via anticipata, in misura pari al 75% dell' importo concesso, mentre il rimanente importo è liquidato previa presentazione del rendiconto di spesa dimostrativo dell' utilizzazione dell' importo già erogato e di una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Per gli anni successivi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, fatte salve diverse disposizioni, anche di carattere generale, che dovessero entrare in vigore.